



CONVENZIONE QUADRO

tra

La Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale (di seguito FISDIR), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova 830, nella persona del Presidente pro tempore Marco Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima federazione

e

il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, di seguito denominato DISMET, con sede e domicilio fiscale in Via Sergio Pansini n. 5, P. I.V.A. IT00876220633, rappresentata dal legale rappresentante Prof. Domenico Bonaduce, nato a Napoli (NA) il 18.01.1950 e domiciliato per la carica presso la sede del citato DISMET.

PREMESSO

- che il dipartimento di Scienze Mediche traslazionali si occupa del coordinamento scientifico di diversi progetti in collaborazione con l'associazione Autism Aid Onlus per l'avviamento allo sport di soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico
- che la Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi Relazionali (FISDIR) ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica sportiva per le persone con disagio intellettivo e relazionale ed è strutturata secondo criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva di tali soggetti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- che è interesse comune delle costituite Parti concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e della ricerca, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e didattica;
- che le costituite Parti, pertanto, ritengono utile e opportuno attivare una collaborazione attraverso la stipula di specifici accordi finalizzati all'individuazione ed al successivo sviluppo di programmi dedicati di comune interesse e alla formazione su tematiche proprie degli aspetti connessi con la disabilità, favorendo i rapporti culturali e la collaborazione tra medici (in particolare pediatri, neuropsichiatri infantile e psicologi)

convengono e si stipulano quanto segue

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Le Parti, con il presente atto, intendono instaurare, come, in effetti, instaurano, una collaborazione finalizzata allo sviluppo e al mantenimento di forme di intesa e di cooperazione sul piano formativo, scientifico e di ricerca attraverso la realizzazione di singoli progetti che di volta in volta verranno concordati tra esse stesse Parti.

Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite in appositi protocolli esecutivi nei quali verranno individuati i rispettivi Referenti/Responsabili e che specificheranno, altresì, i reciproci impegni.

Art. 3 - Le Parti si impegnano ad assicurare uno scambio costante di informazioni, a favorire iniziative comuni sul piano didattico e scientifico. Sulla base di specifici accordi, potranno esservi forme di collaborazione tra il personale dell'una e dell'altra Organizzazione finalizzate a studiare le questioni tecniche attinenti alla pratica realizzazione degli sport per le persone con disagio intellettivo e relazionale

Art. 4 - Ognuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale su quanto dalla stessa realizzato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo o dalla stessa sviluppato al di fuori delle attività qui previste.

Le conoscenze teoriche, le procedure tecniche, i risultati operativi e tutti i dati scientifici che saranno conseguiti nell'ambito delle attività congiunte oggetto del presente accordo, saranno di proprietà congiunta delle due Istituzioni. Ciascuna Parte potrà avvalersene nella propria attività scientifica e assistenziale ma, nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica, le stesse

concorderanno le modalità delle eventuali pubblicazioni, nelle quali verrà comunque fatta menzione della collaborazione in corso.

Qualora dalle attività oggetto del presente accordo derivi, per via diretta o indiretta, un beneficio economico, questo sarà equamente diviso tra le Parti secondo modalità che saranno stabilite di volta in volta per iscritto.

Articolo 5 - Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente alla raccolta e al trattamento dei dati personali, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per le sole finalità dedotte nell'Accordo stesso. Le due Istituzioni dichiarano, inoltre, di essere informate sui diritti/ doveri sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 7 - Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento della attività previste, le informazioni di carattere sanitario, scientifico, aziendale e più in generale le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra Istituzione nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Le due Istituzioni accettano di rivelare le informazioni confidenziali a Parti terze esclusivamente quando necessario per lo svolgimento delle attività contemplate nel presente atto, o previa esplicita autorizzazione della Parte interessata, o secondo quanto previsto dalla legge. Nessuna delle due Istituzioni utilizzerà o registrerà in alcuna forma il nome dell'altra Istituzione, il logo, i simboli senza previo consenso scritto dell'Istituzione cui essi si riferiscono. In nessuna circostanza le due Istituzioni rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni riguardanti il presente accordo senza il consenso dell'altra Istituzione.

Art. 8 -La sottoscrizione del presente protocollo d'intesa non esclude la possibilità per ciascuna delle due Istituzioni di svolgere attività della stessa natura in autonomia o con altri soggetti. L'accordo non ha, dunque, carattere di esclusività; ciascuna delle due Istituzioni, infatti, potrà sottoscrivere altre intese con soggetti diversi, a condizione che ciò non pregiudichi l'adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo.

Art. 9 - La presente convenzione avrà una durata di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione e s'intenderà tacitamente rinnovata per ogni anno, se non disdetta da una delle due Istituzioni con lettera raccomandata A.R. da inviarsi 90 giorni prima della scadenza. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo a proprio insindacabile giudizio fornendo all'altra Parte un preavviso di 60 giorni.

L'Istituzione recedente si impegna a portare a termine il progetto di ricerca o le attività che, al momento, siano in corso di svolgimento a meno di diverse intese intervenute tra le Istituzioni.

Art. 10 - Qualsiasi modifica e integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata tra le due Istituzioni, resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Istituzioni.

Art. 11 - Le due Istituzioni concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Napoli.

Art. 12 - la Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi Relazionali (FISDIR) dichiara di impegnarsi a rispettare, ai sensi della Legge n. 190 del 06.11.2012, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione, quanto disposto dai seguenti documenti dell'Ateneo presenti sul sito web d'ateneo ai link:

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo

http://allegati.unina.it/ateneo/pianoanticorruzione/Piano2015_CdA47_29gen2015.pdf

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Università

http://allegati.unina.it/personaleTA/codicecomportamento/CodiceF2_App6AntiCorr.pdf

Napoli, 20 GIU. 2016

II DIRETTORE DIPARTIMENTO
Prof. Domenico Bonaduce

II PRESIDENTE FISDIR
Marco Borzacchini